



CITTA' DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con Delibera di C.C. n. 56 del 18.10.2018)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibere C.C. n. 65/92, 3/93, 50/96, 71/99, 125/00, 126/00, 24/03, 90/04, 06/05, 33/06, 51/07, 80/07, 33/08, 14/10, 56/18.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del Regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi é rimessa al Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 2 Diffusione

Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello Statuto e Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 Divieto di mandato imperativo = Responsabilità personale

Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se é dato, esso non é vincolante. Ciascun Consigliere Comunale é responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'adozione, d'espressione, di opinione e di voto. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa, di interrogazioni, di interpellanza e di mozioni.

Art. 4 Conferimento di incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su argomenti che esigono indagini od esame speciale. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno,

viene letta dal Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Il Consiglio può disporre altresì inchieste su materie di propria competenza con le modalità dell'art. 34 dello Statuto.

Qualora la richiesta é avanzata con relazione motivata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, il Sindaco entro 30 gg. nomina e insedia la Commissione su designazione dei capigruppo consiliari, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 33 della Statuto.

Art. 5

Gettone di presenza e rimborso spese

(Modificato con atto di C.C. n. 51/07)

I consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute, per l'accesso dalla loro residenza alla sede Comunale.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai consiglieri comunali che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate, nelle misure fissate dalla legge.

Il consigliere comunale che ha richiesto la trasformazione del gettone di presenza ha diritto ad una indennità di funzione mensile lorda pari ad €. 1.000,00 (mille) se partecipa ad almeno 6 (sei) riunioni di Commissione Consiliare e/o di Conferenza dei Capigruppo e/o di Consiglio Comunale nel mese di riferimento.

Il consigliere comunale che non partecipa almeno a sei sedute mensili o non produce, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello al quale l'indennità si riferisce, una autocertificazione con la quale dichiara di aver partecipato almeno a sei sedute, non ha diritto alla percezione della indennità.

Il consigliere deve esercitare l'opzione dell'indennità di funzione entro 30 (trenta) giorni dall'elezione e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno con lettera da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, cosicché il regime scelto rimane applicato per l'intero anno al quale si riferisce.

Il calendario delle Commissioni Consiliari è articolato come segue : **riunione di massimo n. 3 Commissioni Consiliari nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, riservando la giornata di giovedì alle riunioni straordinarie e/o convocate per motivi di urgenza.**

Art. 6

Astensione obbligatoria

I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente a deliberazioni relative a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire

ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7 Responsabilità

(Sostituito con atto di C.C. n. 3/1993)

La responsabilità civile, penale e contabile dei Consiglieri comunali che hanno preso parte alle deliberazioni del Consiglio, é disciplinata dalla legge.

Art. 8 Dimissioni

(Sostituito con atto di C.C. n. 3/1993; vedi altresì D.L. 30.08.1996, n. 452)

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera da indirizzarsi al Sindaco.

Esse possono venir motivate dal dimissionario.

Le dimissioni sono irrevocabili ed efficaci dall'atto della presentazione e non richiedono presa d'atto da parte del Consiglio. La surroga avviene nella prima seduta utile con il primo dei non eletti della stessa lista, salvo il caso in cui questi comunica espressamente la sua rinuncia.

Art. 9 Partecipazione alle sedute

Il Consigliere Comunale é tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Delle giustificazioni si prende nota a verbale.

I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione é più ammessa.

Il Consigliere che si assenta all'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 10

Nomine ed incarichi

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso con le modalità dell'art. 32 punto n) della legge 142/90 e dagli artt. 39 - 7' comma e 60 dello Statuto.

Si applica, nei casi suddetti la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, cori voto segreto.

Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

Il presente articolo soddisfa le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 60 dello Statuto, fino a quando non verrà adottato apposito regolamento.

Art. 11

Funzioni rappresentative

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consigliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La delegazione viene designata dal Consiglio, e, nei casi d'urgenza, dalla Commissione dei Capigruppo, convocata dal Sindaco.

Art. 12

Diritto alla consultazione di atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inviati in copia ai capigruppo, sono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nel giorno precedente durante l'orario d'ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consigliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

Il Consigliere richiede per iscritto, direttamente al Responsabile di Settore o suo sostituto, i documenti di interesse, senza ulteriori formalità.

Le copie degli atti e documenti dovranno essere forniti entro tre giorni dalla richiesta.

E' comunque vietata la visione e la copia di provvedimenti ed atti per i quali la legge ne preveda espressamente la riservatezza.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

Costituzione

Sono riconosciuti i gruppi consiliari, quali raggruppamenti di consiglieri comunali; i consiglieri comunali eletti in una stessa lista formano un gruppo, indipendentemente dal loro numero; i consiglieri eletti in liste diverse formano un gruppo se raggiungono almeno il numero di due; ogni gruppo elegge nel suo seno un capogruppo, il quale partecipa alla conferenza dei capigruppo.

Il Comune assicura ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni la disponibilità dei servizi e assegna ad essi sedi, mezzi, personale tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 14

Commissioni Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

L'attività delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei capigruppo è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

CAPO V

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 15

Competenza

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede.

La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 16

Notifica ai Consiglieri

L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.

La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla Casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civile.

La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale

del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Cod. Proc. Civile.

Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più consiglieri .

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono, entro 10 gg. dalla proclamazione della loro elezione, designare un loro domiciliatario residente nel Comune, indicando, per scritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

Art. 17

La convocazione degli organi collegiali può essere disposta, oltre che con le modalità di cui al presente Regolamento, anche a mezzo fax e/o altro idoneo strumento informatico.

Art. 18

Termini per la notifica

L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quello fissata per la riunione.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi argomenti aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 19 **Convocazione d'urgenza**

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 18

Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione durante l'orario di apertura degli uffici comunali.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 18.

Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato art. 18.

CAPO VI **L'ORDINE DEL GIORNO**

Art. 20 **Norme di compilazione**

L'elenco degli oggetti degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al precedente art. 26, ed altri obblighi di legge.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell'Albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e comunicati al Prefetto ed al CO.RE.CO.

Art. 21
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Municipale, cui é affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri Comunali, componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare. L'iniziativa compete altresì ad un gruppo di cittadini ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, accompagnate da una relazione illustrativa dello schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.

Le proposte deliberative di cui agli articoli 11 e 40 dello Statuto, vanno iscritte all'o.d.g. del Consiglio entro un mese dalla data di presentazione, dopo aver acquisito i relativi pareri di cui alla legge 142/90 ed essere state esaminate dalla Commissione Consiliare competente, ove siano di competenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo le dichiari ammissibili.

Il Sindaco é sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

T I T O L O I I I
LE ADUNANZE CONSILIARI

C A P O I
LA SEDE

Art. 22
La sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola. presso il municipio, in apposita Sala.

La Giunta Municipale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della Comunità.

La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

C A P O II

IL PRESIDENTE

Art. 23

Presidenza ordinaria nelle sedute

(Modificato con atto di C.C. n. 06/05)

Il Presidente presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente Vicario o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano.

La figura istituzionale che esercita la funzione di "Presidenza della seduta di Consiglio Comunale", nel caso intenda partecipare al dibattito durante la seduta medesima, cede temporaneamente la presidenza della stessa al Vicepresidente di turno per riassumerla una volta concluso il suo intervento.

Art. 24

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il migliore funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

C A P O III

GLI SCRUTATORI

Art. 25

Nomina ed attribuzioni

(Modificato con atto di C.C. n. 06/05)

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, Il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori. Nelle votazioni palesi, dal verbale deve

risultare l'indicazione dei consiglieri che hanno espresso voto favorevole o contrario sulla proposta, nonché di coloro che si sono astenuti.

Il presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riporta nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

CAPO IV LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 26 Sedute di prima convocazione

L'Adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

Dichiarata valida la seduta, la stessa continua con la presunzione della presenza degli stessi consiglieri risultanti dall'appello.

I Consiglieri, che entrano o si assentano dopo l'appello nominale, sono pertanto tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica, effettuata anche su richiesta di un singolo consigliere al momento della chiusura della discussione e immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto, risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente la dichiara deserta. Nel caso in cui la mancanza del numero legale venga accertata a seguito del risultato di una votazione, la conseguenza derivante sarà la dichiarazione di seduta deserta e votazione annullata. In tal caso la seduta viene sciolta e rinviata a successiva convocazione.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 27 Numero legale

Il Consiglio può validamente deliberare in prima e seconda convocazione con la presenza dei consiglieri prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 dello Statuto.

Art. 28

Sedute di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione é quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, é pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio oppure di seduta che segue per la trattazione in una seduta successiva, ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono fissati direttamente dal Sindaco.

La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuato con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio avvisare i soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta.

In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 29

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

L'Assessore non consigliere, di cui al V comma dell'art. 33 della L. 8.6.90 n. 142, e dell'art. 41 dello Statuto, partecipa alle adunanze pubbliche e segrete del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non é computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza delle votazioni.

CAPO V

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 30

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche. Di esse viene data comunicazione agli organi di informazione.

Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone.

La disciplina sulla pubblicità delle sedute e del voto é quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

Sedute segrete

La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ed il Vice Segretario ed un dipendente dell'Ufficio di Segreteria o suo sostituto vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 32

Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto é esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 33

Norme generali per gli interventi

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano del loro banco, di norma in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

I consiglieri che non si trovano nel proprio posto o, comunque entro l'emiciclo appositamente ad essi riservato, sono considerati assenti.

Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 32, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve essere attinente alla proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 34

Tumulti in aula

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

In questo ultima caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 35

Comportamento del pubblico

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, senza poter invadere in ogni caso la parte riservata ai consiglieri, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle

decisioni adottate dal Consiglio.

Una parte dell'aula é riservata ai rappresentanti della stampa.

Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza é richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 36

Ammissione di funzionari in aula

Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 37

Comunicazioni Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento un Consigliere di ciascun gruppo può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generali. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Art. 38

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'O.d.g.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività

del Comune, non é necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal precedente articolo.

Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.

Parimenti non é necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

In ogni caso la discussione di comunicazioni, celebrazioni, proposte, questioni incidentali e di quant'altro previsto nel presente articolo ed in quello precedente, o comunque non iscritto all'o.d.g. deve essere contenuta nell'arco di un'ora.

Art. 39

Norme per la discussione generale

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte. la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 5 e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei capigruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

Ciascun Consigliere ha poi diritto di porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel tempo di 5 minuti.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 10 minuti ciascuno. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 40

Gli emendamenti

Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, all'inizio o nel corso dell'illustrazione di un argomento. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, essere possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Gli emendamenti presentati per iscritto possono essere illustrati dal proponente con un intervento di durata non superiore a 10 minuti. Su di essi un Consigliere per ogni gruppo può intervenire per un tempo non superiore a 5 minuti.

Art. 41

Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 42

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza della accusa.

La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.

In Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 43

Chiusura della discussione Dichiarazioni di voto

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione é obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO VIII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 44

Ora di chiusura delle sedute

L'ora entro la quale si concludono le adunanze é stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente. In ogni caso essa non può essere fissata oltre le ore 24, salvo casi di inderogabile necessità. Di norma la durata massima della seduta non può superare le 8 ore nell'arco della giornata.

Per i dipendenti comunali che partecipano alla riunione, deve in ogni caso essere garantito il rispetto del 50 comma dell'art. 6 del D.P.R. 347/83. Pertanto, nel caso la riunione del Consiglio debba avere luogo nelle ore pomeridiane, agli stessi potrà essere concesso un congedo straordinario per le ore lavorative antimeridiane. Tale concessione preclude la possibilità di erogazione di compensi per lavoro straordinario fino al limite del normale orario di servizio giornaliero con esclusione del personale in possesso della qualifica dirigenziale.

In ogni altro caso la durata massima della seduta deve essere contenuta nei limiti fissati da detto articolo. Raggiunto tale limite il Presidente aggiorna la seduta.

Art. 45
Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio potrà essere aggiornato e dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza.

Art. 46
Termine della seduta

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà aggiornato o riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

CAPO IX
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE,
ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 47

I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Esse, redatte per iscritto, devono essere depositate presso la Segreteria almeno 5 gg. prima la seduta e devono essere iscritte all'o.d.g.

Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo ed urgenti sono presentati prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capigruppo, per ricercare un accordo su un testo unificato.

Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolti contemporaneamente.

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni ecc. urgenti e non iscritte all'o.d.g. presentate ai sensi del comma 2 del presente articolo che richiedono una risposta, possono essere discusse solo se il destinatario lo ritiene possibile, in caso contrario sono iscritte all'o.d.g. della seduta successiva. In ogni caso la discussione di cui al presente articolo non può superare complessivamente la durata di 90 minuti dall'inizio della validità della seduta.

Nel caso di accumulo di argomenti pendenti può essere convocata un apposita seduta consiliare per discuterli.

Art. 48

Contenuto della interrogazione

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.

L'interrogazione, ove abbia carattere di estrema urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Art. 49

Contenuto della interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 50

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica dopo le comunicazioni, o nella parte Conclusiva della seduta stessa.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Hanno diritto di parola solo i consiglieri proponenti l'interrogazione o interpellanza. Le interrogazioni poste all'o.d.g. del Consiglio Comunale non vanno illustrate e, su

di esse, udita la risposta del Sindaco o suo delegato, contenuta in cinque minuti, l'interrogante può in altrettanti cinque minuti replicare per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Le interpellanze vanno illustrate solo dai proponenti entro il termine massimo di dieci minuti. Udita la risposta del Sindaco o del suo delegato, l'interpellante ha diritto di replica nel termine di cinque minuti.

Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine dei giorno della successiva seduta consiliare.

Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che é a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Commissione dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare argomenti di particolare importanza non viene iscritto nell'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione del l'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa é richiesta risposta scritta.

Art. 51 **Gli ordini del giorno**

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali che investono problemi politico sociali di carattere generale.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo possono intervenire il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della Commissione dei Capigruppo prevista dal precedente art. 43, e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 52

Le mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisione su di essi.

La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.

La mozione deve essere presentata in scritto da almeno 3 consiglieri o comunque da un capogruppo.

Se viene presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VII del presente titolo.

Art. 53

Le risoluzioni

Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 54

La mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

CAPO X LE VOTAZIONI

Art. 55 Forme di votazione

L'espressione di voto é normalmente palese e si effettua, di regola, peralzata di mano. Sono altresì ammesse forme di votazione con sistemi meccanici e/o con calcolo elettronico.

Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 56 Votazione in forma palese

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato e la Segreteria ne dà atto a verbale con l'indicazione nominativa dei consiglieri che hanno votato contro e si sono astenuti.

Tali votazioni sono soggette a controprova, per appello nominale, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.

I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 57 Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".

Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione é riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale é annotato a verbale.

Art. 58 Ordini delle votazioni

Su ogni argomento l'ordine della votazione é stabilito come segue:

1) La votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;

2) La votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo.

3) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- a) emendamenti soppressivi;
- b) emendamenti modificativi;
- c) emendamenti aggiuntivi;

4) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

5) Per i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi

dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, o emendamenti, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, per ogni singolo articolo e poi nel suo complesso;

- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 59 **Votazioni segrete**

Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede e si procede come appresso:

1. le schede vengono distribuite e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
2. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti. Il Presidente può proporre al Consiglio modalità diverse di votazione.

Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei capigruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 60 **Esito delle votazioni**

Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato"

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 61

Divieto di interventi durante le votazioni

Quando é iniziata la votazione, non é più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

T I T O L O I V

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

C A P O I

NORME GENERALI

Art. 62

Competenze deliberative del Consiglio

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto dell'Ente.

Art. 63

Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione o non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Nessuna proposta può essere approvata se su di essa non sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 53 della L. 142 del 1990 e quelli della competente Commissione Consiliare permanente, salvo il caso d'inerzia della Commissione stessa, previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

In presenza di parere o pareri negativi devono essere indicati i motivi in base ai quali il Consiglio intende eventualmente adottare l'atto.

Art. 64

L'Ufficio di segreteria comunica all'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale l'esito delle deliberazioni consiliari nonché copia delle richieste di chiarimento e dei chiarimenti forniti al CO.RE.CO..

Il Presidente del Consiglio Comunale da comunicazione formale dell'esito dell'esame del CO.RE.CO. di ogni deliberazione nella seduta immediatamente successiva del Consiglio.

T I T O L O V

VERBALI DELLE ADUNANZE

C A P O I

NORME GENERALI

Art. 65

Redazione

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario é coadiuvato dal Vice Segretario e da altri impiegati del Comune.

Art. 66

Contenuto

I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

I dibattiti devono essere registrati ed il testo degli interventi viene trascritto integralmente da apposito incaricato. Il testo integrale trascritto può essere allegato al verbale, in tal caso nel verbale stesso devono essere riportati i nominativi degli intervenuti con l'espressa indicazione che gli interventi sono stati trascritti integralmente dalla registrazione della seduta ed allegati al verbale.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.

Tuttavia, ove il Presidente o un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. la seduta segreta non può essere registrata.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 67

Firma dei verbali

I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso in successiva seduta del Consiglio.

La firma del Presidente e del Consigliere anziano completano la regolarità del processo verbale.

Art. 68

Approvazione del verbale della precedente seduta

Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, l'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura in una successiva seduta.

Art. 69

Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.